



## ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI - LEVI – TRICOLORE"

Via Filippo Re, 8  
42121 Reggio Emilia (Italy)  
☎ (39) 0522-435761 / 0522 - 439966  
Fax (39) 0522 - 434804

Via Pascal, 79  
42123 Rivalta (RE) (Italy)  
☎ (39) 0522 - 560085  
Fax (39) 0522 - 560800

RETD09000V - C.F. 91168520350  
<https://www.scaruffilevitricolare.edu.it>  
e-mail: [rettd09000v@istruzione.it](mailto:rettd09000v@istruzione.it) / [rettd09000v@pec.istruzione.it](mailto:rettd09000v@pec.istruzione.it)

**Agli studenti  
Ai genitori  
All'Albo d'Istituto**

Oggetto: criteri di deroga al limite minimo di frequenza

- Visto l'art 14 comma 7 del DPR 122/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"
- Visto l'art 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- Vista la CM n. 20 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado"
- Premesso che ai fini della validità degli anni scolastici, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
- Considerato che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite
- Tenuto conto che tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo
- Considerato che spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza ed è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri generali:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. problemi di connessione comunicati formalmente e motivati dalla famiglia, preventivamente o comunque appena si verificano le difficoltà (criterio applicabile per le lezioni a distanza).

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa **Domenica Tassoni**  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme correlate)